

**Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi a concorso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'elaborazione di studi di fattibilità previsti dall'art. 10 della LR. n. 18 del 27.04.2012.****1. Soggetti destinatari del contributo.**

Sono destinatari del contributo regionale, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti soggetti:

- a) i Comuni che abbiano stipulato fra loro una convenzione per la predisposizione dello studio di fattibilità, mediante l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA, finalizzato alla:
- riorganizzazione istituzionale volta alla fusione fra Comuni (L.R. n. 25/92 art. 3 lett. d);
  - riorganizzazione sovra comunale per la costituzione di un'Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia, non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana
  - riorganizzazione sovra comunale per la costituzione di un'Unione Montana (L.R. 40/2012) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia e all'area omogenea montana e parzialmente montana

La convenzione dovrà contenere l'indicazione dei Comuni partecipanti al progetto di riorganizzazione comunale, l'individuazione del Comune capofila tenuto all'affidamento dell'incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricato alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, i contenuti minimi oggetto dello studio e i requisiti essenziali del disciplinare di incarico e del relativo cronoprogramma.

- b) le Unioni di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) già costituite, che deliberino l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA dello studio di fattibilità in ordine alla:
- riorganizzazione delle strutture e dei servizi a seguito di conferimento di nuove funzioni fondamentali da parte di tutti i Comuni ad esse appartenenti
  - adesione di nuovi Comuni alle Unioni stesse con contestuale conferimento delle funzioni fondamentali già svolte dall'Unione per conto dei Comuni appartenenti
- c) le Unioni Montane di cui alla L.R. n. 40/2012, già costituite, che deliberino l'affidamento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA dello studio di fattibilità in ordine alla:
- riorganizzazione delle strutture e dei servizi a seguito di aggregazione tra Unioni montane o di conferimento di nuove funzioni fondamentali dai Comuni ad esse appartenenti
  - adesione di nuovi Comuni alle Unioni stesse per l'esercizio di funzioni/servizi comunali

**2. Destinazione del contributo e contenuti necessari dei progetti di riorganizzazione.**

Il contributo è destinato a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di:

- progetti di fusione di Comuni integrati da attività di comunicazione e informazione della cittadinanza e di preliminare sondaggio per verificare il consenso degli elettori;
- progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia, non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana;
- progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, finalizzata alla costituzione di un'Unione Montana (L.R. 40/2012) tra Comuni contigui, appartenenti alla stessa Provincia e all'area omogenea montana e parzialmente montana;
- progetti di riorganizzazione gestionale dell'Unione di Comuni/Montana per l'esercizio di nuove funzioni fondamentali ad esse conferite dai Comuni di appartenenza o finalizzati a valutare gli effetti derivanti dall'ampliamento/modifica del proprio ambito territoriale.



dee6f65b



Obiettivo dello studio è quello di fornire una base conoscitiva con indicazioni utili per valutare la fattibilità organizzativa e gestionale delle scelte associative o di ampliamento istituzionale evidenziando gli effetti, le criticità, le opportunità afferenti al progetto di riorganizzazione funzionale/istituzionale.

Saranno finanziati i progetti che riguardano:

#### 2.1. la riorganizzazione sovra comunale istituzionale finalizzata alla FUSIONE DI COMUNI.

L'obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, un'analisi delle condizioni di natura tecnica, organizzativa e politica che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando come essi rispondano agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza amministrativa, verificando l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa all'interno dei vincoli sociali, territoriali ed economici.

Il suddetto studio di fattibilità, evidenziando le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione tra i Comuni è diretto a prefigurare le caratteristiche del nuovo Comune illustrando le opportunità e le prospettive di sviluppo generate dal percorso di unificazione.

A pena di inammissibilità, lo studio di fattibilità dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'**Allegato A1** al presente provvedimento, già oggetto di approvazione con DGR n. 541/2020.

2.2. la costituzione di UNIONI DI COMUNI (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) con popolazione complessiva non inferiore ai valori dell'area omogenea di riferimento individuata all'All. A alla DGR 1417/2013 (area ad elevata urbanizzazione 20.000 abitanti, area del Basso Veneto 8000 abitanti, area del Veneto centrale 10.000 abitanti) costituita da comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, e non appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana. I progetti di riorganizzazione sovracomunale devono necessariamente contenere:

- la verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed economico-finanziario derivanti dalla costituzione di un'Unione di comuni, rispetto alla situazione di partenza;
- l'individuazione delle funzioni fondamentali (almeno 3) che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata;
- la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della costituenda Unione di Comuni.

2.3 la costituzione di UNIONI MONTANE (L.R. 40/2012 e s. m. i.) composta da comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia e all'area omogenea montana e parzialmente montana. I progetti di riorganizzazione sovracomunale devono necessariamente contenere:

- la verifica tecnica dei vantaggi/svantaggi dal punto di vista organizzativo-gestionale ed economico-finanziario derivanti dalla costituzione di un'Unione Montana, rispetto alla situazione di partenza;
- l'individuazione dei servizi e almeno una funzione fondamentale che, sulla base di un'analisi economica di gestione, supportino la scelta di esercizio in forma associata;
- la predisposizione degli schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto) della costituenda Unione Montana.

2.4 la riorganizzazione dell'UNIONE DI COMUNI (art. 32 del D.Lgs n. 267/2000) già costituita, per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite da tutti i Comuni di appartenenza o per effetto di adesione di nuovi Comuni.

Tali progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere:

- individuazione delle nuove funzioni fondamentali che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata, nonché la verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo, gestionale e finanziario con indicazione di eventuale utilizzo di personale comunale trasferito/comandato/distaccato;



- individuazione del nuovo assetto organizzativo, nel caso di ampliamento dell'ambito territoriale, con riferimento all'impiego del personale, all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature esistenti e lo schema di organigramma.

2.5 la riorganizzazione dell'UNIONE MONTANA (L.R. n. 40/2012) già costituita, per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai comuni di appartenenza o per effetto di adesione di nuovi Comuni o di aggregazione tra Unioni montane.

Tali progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere:

- individuazione delle nuove funzioni fondamentali che sulla base di un'analisi economica di gestione supportino la scelta di esercizio in forma associata, nonché la verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo, gestionale e finanziario con indicazione di eventuale utilizzo di personale comunale trasferito/comandato/distaccato;
- individuazione del nuovo assetto organizzativo, nel caso di ampliamento dell'ambito territoriale, con riferimento all'impiego del personale, all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature esistenti, lo schema di organigramma e la bozza di statuto del nuovo Ente (per quest'ultimo solo nel caso di aggregazione fra unioni montane).

### 3. Determinazione entità del contributo

Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell'80% delle spese sostenute preventivate e ammesse per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale, al lordo di IVA, per la fusione di Comuni, la costituzione o riorganizzazione di Unioni di Comuni o Unioni montane, nei limiti massimi previsti nella seguente tabella:

| OGGETTO STUDIO DI FATTIBILITÀ | RIORGANIZZAZIONE | COSTITUZIONE | FINO A 3 COMUNI | OLTRE 3 COMUNI |
|-------------------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Fusione di Comuni             |                  |              | € 10.000,00     | € 12.000,00    |
| Unione di Comuni              | € 7.000,00       | € 10.000,00  |                 |                |
| Unione Montana                | € 7.000,00       | € 10.000,00  |                 |                |

Il contributo sarà erogato per il conferimento di incarico professionale esterno a soggetti detentori di partita IVA i quali nel proprio preventivo di spesa dovranno indicare le date degli stati di avanzamento dei lavori. Sono escluse dal beneficio regionale forme di collaborazione in condizione di subordinazione. Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri riferiti alle spese per il personale interno dell'Ente impiegato nell'elaborazione dello studio di fattibilità.

Nell'assegnazione dei contributi sarà data preferenza alle richieste di contributi nel seguente ordine di priorità:

- studio di fattibilità per la fusione dei Comuni;
- studio di fattibilità per la costituzione di una Unione di Comuni (art. 32 TUEL) a cui partecipa il maggior numero di comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali;
- studio di fattibilità per la costituzione di una Unione Montana (L.R. 40/2012 e s.m.i.);
- studio di fattibilità per la riorganizzazione di una Unione di Comuni (nuove funzioni conferite o adesione di nuovi Comuni);
- studio di fattibilità per la riorganizzazione di una Unione Montana (nuove funzioni conferite o adesione di nuovi Comuni) o per l'aggregazione di Unioni montane.

Nel caso in cui un comune partecipi a più progetti dello stesso tipo (es. 2 diverse ipotesi di fusione) sarà finanziato quello che coinvolge il maggior numero di Comuni.

### 4. Presentazione delle domande

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell'Unione di Comuni/Montana e indirizzata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali va trasmessa per



via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del **22 novembre 2021**, a pena di inammissibilità.

A tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affarigenerali/pec-regione-veneto>) con l'avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate.

Alla domanda redatta sulla modulistica, di cui all'**Allegato B**, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali ([www.regione.veneto.it/web/Enti-locali](http://www.regione.veneto.it/web/Enti-locali)), dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- Per i progetti riguardanti la fusione di comuni e la costituzione di una Unione di Comuni/Montana:
  - 1) deliberazioni del competente organo di ciascun Comune con le quali viene approvata la convenzione che disciplina i contenuti minimi del progetto di studio di fattibilità, individua l'ente capofila deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale;
  - 2) convenzione sottoscritta da tutti i Comuni;
  - 3) copia della determina dell'ente capofila di affidamento dell'incarico e del relativo impegno di spesa, con indicazione dei contenuti minimi del progetto, cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico compatibili con i termini di rendicontazione della spesa
  
- Per la riorganizzazione dell'Unione di Comuni/Montana per l'esercizio di nuove funzioni fondamentali conferite da tutti i Comuni di appartenenza o per l'adesione di nuovi Comuni:
  - 1) deliberazione assunta dal competente organo dell'Unione di Comuni/Montana che autorizza l'affidamento dell'incarico esterno per l'elaborazione dello studio di fattibilità;
  - 2) determinazione del responsabile del servizio preposto di affidamento dell'incarico e del relativo impegno di spesa, con indicazione dei contenuti minimi del progetto, cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico compatibili con i termini di rendicontazione della spesa
  
- Per la riorganizzazione dell'Unione Montana o per progetti di aggregazione tra Unioni montane:
  - 1) deliberazione del competente organo di ciascuna Unione Montana con la quale viene approvata la convenzione che disciplina i contenuti minimi dello studio di fattibilità, individua l'ente capofila deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità e a tenere i rapporti con l'Amministrazione regionale;
  - 2) convenzione sottoscritta tra le 2 Unioni Montane;
  - 3) determina dell'ente capofila di affidamento dell'incarico e del relativo impegno di spesa, con indicazione dei contenuti minimi del progetto, cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico compatibili con i termini di rendicontazione della spesa.

La medesima aggregazione di enti locali è ammessa alla presentazione di un unico progetto.

##### 5. Modalità di assegnazione e liquidazione del contributo

L'assegnazione e l'erogazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base delle indicazioni contenute al precedente punto 3, fermo restando l'obbligo per gli enti beneficiari di produrre entro il termine del **30 giugno 2022**, la seguente documentazione giustificativa:

1. deliberazione del competente organo del Comune capofila o Unione di Comuni/Montana di presa d'atto del progetto di fattibilità;
2. documentazione di spesa (determina di liquidazione spesa, fattura e mandato di pagamento) comprovante l'effettuazione delle spese per l'elaborazione del progetto di riorganizzazione sovracomunale;



3. copia dello studio di fattibilità;
4. nel caso di progetto per la fusione di Comuni, resoconto sulle attività di comunicazione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei vari soggetti presenti nei territori interessati dalla fusione e sugli esiti dell'attività di sondaggio.

**Ai fini del contributo saranno ammesse le fatture emesse negli esercizi 2021-2022.**

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 3, seguendo l'ordine di presentazione delle domande

Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

La mancata, tardiva od insufficiente presentazione della documentazione di spesa entro il termine del 30 giugno 2022, comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.



dee6f65b

